

Rep. n.

**SCRITTURA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
"MANUTENZIONE DEL SENTIERO DEI FRANCHI" IN EXILLES (TO)
TRA
L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
E
CONSORZIO FORESTALE ALTA VAL SUSA**

CUP: I78E23000040006 CIG: B301F46147
(contratto soggetto ad IVA)

PREMESSO CHE

- insiste nel territorio del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand nonché Sito della Rete Natura 2000 cod. IT1110010 – Comuni di Salbertrand ed Exilles un tratto dell'itinerario "Sentiero dei Franchi", identificato al catasto sentieri con il codice ETOS8240000;
- il tratto interno all'area protetta tra Col Vacher (Exilles) e Sapè (Salbertrand) risulta interessato da dissesti in corrispondenza degli impluvi dei rii Godissar, Combale e Gravier e per l'intero tratto (circa 3 km) si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria al percorso per smottamenti;
- nel 2022 è stata effettuata una prima ricognizione del percorso, nel tratto citato, da parte dei tecnici del Consorzio Forestale Alta val Susa che avevano relazionato all'Ente lo stato di condizione del tracciato con nota del 30.03.2022 ns prot. 1113;
- il Sentiero dei Franchi è uno dei trekking lunghi più emozionanti della Val di Susa che inizia a Oulx e finisce alla Sacra di San Michele, ripercorrendo i passi di Carlo Magno e del suo esercito, che nel 773 attraversò queste montagne per aggirare le truppe nemiche dei Longobardi, accampate a Chiusa San Michele.
- con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 04/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per i "Lavori di manutenzione straordinaria sul Sentiero dei Franchi";
- Regione Piemonte - Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali con determinazione dirigenziale n. 952/A1601C/2023 del 06/12/2023, ha ammesso a contributo il "Progetto di sistemazione versanti e sentieristica del Parco delle Alpi" in cui rientra l'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria sul Sentiero dei Franchi";
- l'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria sul Sentiero dei Franchi" risulta finanziato al 100% dal FESR 2021-2027 - Priorità II - Obiettivo specifico 2.4 - Azione II.2iv.1.Bando a sportello n. 1/2023 "Interventi di sistemazione idrogeologica di situazioni di dissesto in ambito montano, collinare e ripariale, finalizzati anche alla resilienza dei territori;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, C.F. 94506780017, di seguito brevemente denominato "il Parco", rappresentato dal suo Direttore Dott. Luca MARELLO (c.f. MRLLCU77C06G674A) nato a Pinerolo (TO) il 06.03.1977, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Ente in Salbertrand (TO), Via Fransuà Fontan, 1;

e il Consorzio Forestale Alta Val Susa, P.IVA. 03070280015, rappresentato dal suo Presidente Massimo GARAVELLI di seguito brevemente denominato "Appaltatore", domiciliato per il presente atto presso la sede legale dello studio in Oulx (TO) Via Pellousiere n. 6;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il PARCO concede all' APPALTATORE, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori: Lavori di manutenzione straordinaria sul Sentiero dei Franchi
2. L' APPALTATORE si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Art. 2 – DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI: NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai disposti del D.LGS 36/2023 e s.m.i, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, del Capitolato Speciale d'Appalto, dle Computo metrico e delle relazioni, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Fa parte del contratto il Capitolato speciale di Appalto ed il Computo metrico allegati al progetto esecutivo.
3. LUOGO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Exilles (TO)

Art. 3 – TERMINI TEMPORALI DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO - AMMONTARE DELLE PENALI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1,0 per mille dell'importo netto contrattuale, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
3. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
4. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Art. 4 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di Regolare Esecuzione, deve essere emesso dal direttore lavori, entro tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal PARCO; il silenzio del PARCO protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal PARCO prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di regolare esecuzione; resta nella facoltà del PARCO richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 5 – AMMONTARE DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO DEI COMPENSI

1. L'importo contrattuale ammonta a € 35.708,57 (diconsi trentacinquemilasettecentootto/57) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli articolo 184 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i., l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

3. È ammessa ed accettata dall'Ente unicamente la fattura elettronica intestata a:
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Codice fiscale: 94506780017
CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF6STY

Tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare in originale nella descrizione la dicitura:

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SENTIERO DEI FRANCHI"
CUP: I78E23000040006 CIG:B301F46147

PR FESR 2021-2027 Regione Piemonte Azione II.2iv.1 Azione II.2iv.1 "Bando Interventi di sistemazione idrogeologica di situazioni di dissesto in ambito montano, collinare e ripariale, finalizzati anche alla resilienza dei territori - Idro-Geo-Parchi"

Art. 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO E ANTICIPO

1. Nel corso dei lavori l'appaltatore avrà diritto a pagamento in acconto in base a quanto stabilito nel capo 5 del Capitolato speciale d'Appalto, *art 1.35 Anticipazione e 1.36 Pagamenti in acconto*.

2. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'APPALTATORE, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. Il pagamento delle rate di acconto, certificate attraverso S.A.L. emessi dalla Direzione lavori, potrà avvenire solo previa acquisizione direttamente dal PARCO del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Decr. Min. Lav. 24/10/07).

Art. 7 - PAGAMENTI A SALDO

1. La rata di saldo verrà liquidata dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, qualunque sia l'ammontare, previa acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva (Decr. Min. Lav. 24/10/07), acquisito direttamente dal PARCO, non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del Codice Civile.

Art. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - codice CIG: B301F46147 (da citare obbligatoriamente su tutti i carteggi che intercorreranno tra le parti)

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

2. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 9 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora il PARCO, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 10 - INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. È ammessa la revisione dei prezzi, in aumento ed in diminuzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. Il prezzario di riferimento per la comparazione è quello adottato dalla Regione Piemonte 2024.
2. Qualora, per cause non imputabili all' APPALTATORE, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Art. 11 - CAUZIONI E GARANZIE

Cauzione Definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria nr. _____ in data _____ rilasciata dalla società _____ agenzia di _____ per l'importo di € **3.570,86** (Diconsi tremilacinquecentosettanta/86) pari al dieci per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il PARCO abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Regolare Esecuzione.

Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e r. c. contro terzi

1. L'Appaltatore ha stipulato *polizza assicurativa* ("CAR – caution all risk") nr. _____ del _____ presso la società _____ agenzia di _____ - che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, da azione di terzi o cause di forza maggiore, e prevede anche una *garanzia di responsabilità civile* per danni a terzi nel corso di esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. L'importo della somma assicurata è pari all'importo contrattuale, € 38.959,85 (diconsi trentottomilanovecentocinquantanoveeuro/85).

Art. 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il PARCO da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 13 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vi-

gente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n. 55.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il PARCO effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

4. In caso di insolvenze con gli enti previdenziali/contributivi rilevabili nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (Decr. Min. Lav. 24/10/07) presentato/acquisito per la liquidazione di una rata di acconto o di saldo, l'APPALTATORE autorizza il PARCO a liquidare i compensi dovuti per una determinata fattura agli enti che hanno denunciato esito negativo sulla regolarità contributiva dell'APPALTATORE. In caso di non autorizzazione la liquidazione dei compensi è da ritenersi sospesa fino alla presentazione/acquisizione di un nuovo Documento Unico di Regolarità Contributiva che denunci esito positivo.

Art. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Non è richiesta alcuna documentazione per i contratti di importo non superiore a 150.000 euro ai sensi Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

Art. 15 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL CANTIERE

1. Ai lavori di "PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DI AREE UMIDE E TORBIERE NELLE ZSC DELLE ALPI COZIE" si applicano le norme stabilite dal titolo IV del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili, così come successivamente integrate e modificate.

Per la natura dei lavori non è prevista la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, né la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'APPALTATORE è tenuto alla presentazione del POS prima dell'inizio dei lavori.

2. Dovranno essere adottate tutte le misure di tutela dei lavoratori ed in specifico attivati i sistemi di protezione individuale per gli addetti.

3. Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno

Art. 16 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è previsto nei limiti e nelle modalità stabiliti dal D.Lgs. 36/2023 art. 119 e del capo 9 del Capitolato speciale d'Appalto *Art. 1.58 Subappalto*.

Art. 17 – CONTROVERSIE

1. A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio rispettivamente presso la propria sede legale.

2. Per ogni controversia potesse insorgere tra l'Ente e il Professionista in dipendenza del rapporto regolamentato dal presente contratto, il foro competente è quello di Torino.

3. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, sentito l'APPALTATORE, formula al PARCO, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il PARCO delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'APPALTATORE cessa la materia del contendere.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di inadempienze o di ritardo nella conduzione dell'incarico, il PARCO si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice avviso-diffida con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. La verificata negligenza o volontaria manomissione dei dati raccolti in campo appurate dal PARCO saranno ragione di risoluzione immediata del contratto e i responsabili saranno perseguiti a norma di legge.

2. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 che si intende integralmente richiamato.

3. L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 19 - RECESSO DEL CONTRATTO

1. Ai sensi della L.R. n. 6/1988 le parti prendono e danno atto che è facoltà del PARCO recedere dal presente contratto qualora le circostanze sopravvenute facessero venire meno la necessità del lavoro. In tal caso il PARCO corrisponderà all' APPALTATORE solo i compensi relativi alle prestazioni effettivamente svolte.

2. Il Recesso del contratto è disciplinato dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 che si intende integralmente richiamato.

Art. 20 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs.36/2023 e successive modificazioni, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Codice Civile in materia di contratti.

Art. 21 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

1. Il contratto verrà registrato, in caso d'uso nel Repertorio dell'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.

2. Tutte le spese del contratto, qualora si renda necessaria la registrazione (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del PARCO.

Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento Ue 2016/679, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 23 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. La Stazione Appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare l'affidamento, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civile.

2. Per tutto quanto non previsto si applica la normativa vigente in materia di appalto di lavori.

3. Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale amministrativo di Torino.

Art. 24 – MODIFICHE EVENTUALI DEL CONTRATTO

1. Qualunque modifica del contratto, non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto nei casi emodalità previste dall'art 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per la data temporale del contratto fa fede quella risultante dall'ultima trasmissione tra le parti - via posta elettronica certificata - del presente documento informatico.

IL DIRETTORE

Dott. Luca Marellò

(firma acquisita digitalmente)

L'APPALTATORE

(firma acquisita digitalmente)

L'appaltatore, dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contrattuali del presente contratto.

L'APPALTATORE

(firma acquisita digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.